

Nel Nome di Dio

Poichè è cosa ragionevole, si per la varietà de i tempi come
per le conditioni, e costumi de gl' Huomini, che ciascuna
Comunità dove si reggeri sotto la ragione commune delle
leggi Vniuersali habbia similmente una propria legge del
luogo con la quale possa reggeri e gouernarsi giamenti, di
auuene, che gl' Huomini, e Comune di Suxolo per la Tri-
quatia uenuti sotto il Reggimento e gouerno del Ser.^{mo} Fu-
Duca di Toscana Francesco Medici Gran Duca secondo
con fermo pensiero e proposito si sono risoluti nella loro
gunata, che per ciò hanno fatto di uoler ridure a me-
forma l'antico loro Statuto, e per più facile intelligenza
di ciascuno di tradurlo in lingua volgare, e per tale effetto
anderani disponendo distintamente, e con ordine capitolare
per capitolo secondo, che sarà di bisogno nell'infascetto
che segue cioè.

Dell' electione de' Consoli, Conig.^{ai} Manari
e Carrieri sine mens, e longiuanni.

Cap. Primo.

Si come di Venaria s'entra nell' Anno nuouo, così e bene
che in d. tempo si tirouino, e però si estrahino noui Officia-
li, et a questo fine hanno però uoluto ordinato, e statuito, che
nelle Offende di Venaria secondo l'antica uianza per i Vec-
chij Consiglieri, e Consoli si debbano estrahere quattro Con-
siglieri, e ou Consoli, un Maresciallo siue Camerlengo, e ouera
l'offitio di essi Consiglieri, e Consoli un anno intero, e l'offitio
del Maresciallo per quel tempo siarrà ad essi Consiglieri, e Con-
soli di deputare, e similmente si debba estrahere un
Messo, mouendo all' Incanto l'offitio suo concedendosi a
chi per meno s'offerisce farlo, e ciascuno offitiale de i so-
scritti Consiglieri, Consoli, Maresciallo, e Messo debba fra tre
giorni da che hauera saputo da di lui fatta ellectione
andar a giurare, o diuer esercitare l'offitio suo realm.
e fedelmente, ciò giurando nelle mani del Notaio della
ragione, o in sua abienza d'un Consolo, o di dua Consig.
de i Vecchij con l'intervento di dua Testimonij, e perche ap-
parica dell'oneranza debba il Notaio descriuere gli
Offitiali, che giureranno nelle sue mani, o in sua abienza
za del Consolo, o Consig. come di sopra, e nell'estrazione
da farsi, non fonsi no li uechij Consig., o Consoli estrahere
per i noui Consig. o Consoli alcuno loro fig. o ne Parre



ne fratello, ne uicino, e chi sarà estratto non lo possa
recusare alla pena di soldi quaranta di quattro quat-
trini per soldo applicati alla Com.^{ta}, e sia astretto prendere
et accettare detto offitio, et in altra tanta pena incorri
chi mancasse di giurare al suo douuto tempo, e finito il
loro offitio stiano d. Consig. e Maresciallo, e similmente
i soprastanti, Sindici, e buon homini de quali si parlerà
di sotto in Sindicato di sei giorni prima che haueranno,
finito il loro offitio, e per ciò s'imborneranno dodici Homini
in una borsa, che non siano Parenti in terzo grado dal-
cuno, che doueranno stare in Sindicato, e di quei se ne
estraherranno tre, quali si chiameranno i tres Sindicatori,
con autorità d'andare, o condannare da per se, o con
Consig. di Sauid, o come meglio parerà loro procedendo
sommariissimam. in uoce, o in scritto, o come parerà
i querelanti con questo però che estratti che saranno per
pubblica grida facciano intend. che si uol querelare detti
Offitiali passati comparischi fra tre giorni a dare la
querela, e gl'altri tre giorni restino per la decisione
della causa, e dalla loro Sententia non si possi appellare
ma s'onerui in tutto, e per tutto, et eccetto il Messo gl'altri
Offitiali habbino di diueto cinque anni a non posse

esser estratto all' istesso offitio un'altra volta, ma si bene
à gl' altri Offitij.

Dell' Offitio de Consig.^{ri} Cap: 2.

Hanno statuito, et ordinato, che li Consig.^{ri} del Comune
di Fuxolo eletti come di sopra habbino giorno, e debbino la
prima o seconda Domenica del Mese, o sempre, e quan-
do giudicheranno, che sia bene ragunarsi per consultare e
trattare ciò che giudicheranno conuenirsi à beneficio di esso
Comune, e se per beneficio publico facene di bisogno fare
qualche spesa giorno d. Consig.^{ri} o la maggior parte di
eini spendere sino à dieci lire; Ma se la spesa fusse mag-
giore habbino con Consoli, che saranno, e per uia del Mese
o col suono della campana secondo il solito chiamare il
Popolo à consiglio, e quello che dalla maggior parte de
Ragunati sarà stato ordinato tutto quello si mandi ad
effetti sotto quella pena, che statuiranno, et i Consoli, et il
Notario della ragione siano tenuti far eseguire q.
sarà stato ordinato da essi Consig.^{ri} o dal pub.^{co} Cons.^o come
di sopra, e di procedere all' esattione della pena dalli
transgressori, e disubedienti senza alcun indugio.

Deliberatione

13
Deliberatione de Caris. S. Luogo:
tenenti e Consig.^{ri} di S. A. S. die
octaua february 1574. 
cap: 3. 

Il Ser.^{mo} Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. li
M.^{to} Mag.^{ci} e Caris.^{mi} S. Luogotenenti e Consig.^{ri} della
Repub.^{ca} Fiorentina uolendo proued. all' administrat. del-
la giustitia, et idemnità de suoi Sudditi della terra di
Fuxolo, et sue Ville, e pertinentie situate nella Diocesi
Furense, o sia di Serezana uniti al Dominio della pre-
fata S. A. S. Deliberorno, e deliberando ordinorno per
uirtù della presenti Provisione, quale habbi à durare
et obseruari sino à che altrimenti dalla prefata S. A. S.
fusse prouisto e deliberato.
Che li prefati tre luoghi, e Ville e sue pertinentie, et incor-
porati al dominio di S. A. per l'auenire s'intendino an-
nexati, et uniti al Cas.^{no} di Castiglione del terzere, e percio
il Cas.^{no} di quel luogo presenti, e suoi successori, che per l'au-
enire si deputeranno siano, e s'intendino hauere la giu-
risdictione, e cognitione ordinaria in nome della pre-
fata S. A. e suoi rispettiuamenti Successori nelle cau-

di qualsiuoglia sorte civili, e criminali, che occorreranno
trattarsi nelle dette terre, et al quale siano tenuti gl.
Homini, et Habitatori di esse prestare l'obbedienza come
loro ordinario, e Ministro di S. A. deputato a render rag.
e ministrare giustizia in d. luoghi, et a questo effetto sia
tenuto detto Cap.^{no} di Castiglione del Terziere, e suoi succes-
sori, che per il tempo saranno mandati ciascuna setti-
mana uno de suoi Notari a rendere ragione nelle
cause civili in detti tre luoghi andando una volta per
luogo in detti tre terre successivamente, e questo alle cause
criminali si debbano trattare, e decidere in Castiglione
auanti d. Capitano con mandarne il disegno ne i
casi riuuati secondo gl'ordini nel resto dello Stato di
S. A. e q.^{to} all'appellazione delle cause civili, o miste
et altre cause appellabili, e nel modo e forma, che
s'ouerino in d. Capitaneato dalle sentenze, che dara
detto Capitano in d. Terre di Luxolo, e Nouagallo le
Appellazioni si deuoluo al giudice del Quartiere
di S. Nouanne, e S.^{ta} Maria Nouella di Firenze la
sentenza del quale data in causa d'appellazione bro:
uandosi conforme faccia reuudicata, et in quella parte
che si troua di forme, o nulla si deuolua, et appar-
tengha

tenga l'ultima decisione alli tre Giudici delle seconde
appellazioni della Ruota e questo in ogni miglior modo
comandandone l'oueranza. Non obstanti mandan-
tes. Copia Batta Giuliani Can. de m.^{to}

Dell'offitio dell' Marsaisiue Camerlingo.

Cap. 4.

Chi sarà estratto come sopra Marsaisiue Camerlingo, et
hauerà giurato d'esercitare l'offitio suo realmentia
tenuto, et obligato dare idonea sicurtà di rend. con
conto dell'entrati del comm., e di restituire ogni male
fatto da lui, e d'ogni resto chi li soprauanzare, non possa
spendere cosa alcuna ne pagare senza espressa licenza
hauuta per Polizza da Cong.^{li} et habbia per suo sala-
rio uno scudo l'anno, e sia tenuto riscuotere tutti l'
imposti e colti del commune, e che sia imborato qua-
do si crea, e che il commune li dia in compagnia
uno seruano, et in termine d'un mese debba hauere
riscono tutti les dacie.

Dell'offitio del Soprastante cap. 5.

Hanno statuito et ordinato perche ciascuno habbia
il suo douere, che li nuouo Con. e Consoli dopo che haur-
ranno giurato il loro offitio per dieci giorni habbiano eletto

tre Soprastanti, quali habbino da tenere conto di tutti le
misure, e pesi, che si adopreranno nel uend, e nel compra-
re, et anco habbino a tener cura che il Pane si faccia di
giusto peso, e con giusta misura uenduti, e chi contrafacere
sia punito con participatione, e consenso del cap. di Casti-
glione o suo Notario nella perdita della robba sempre
che dal Soprastante sarà trouato in errore di falso peso, e
di falsa misura, e di più in quella pena che sarà dis-
posta, e sia creduto al Soprastante con suo giuram. senz
altra proua, e chi sarà estratto a questo off. non lo po-
rà rifiutare alla pena di soldi quaranta applicati alla
senten. e sia nonoimeno abretto ad esercitarlo.

Dell' Offitio del Messo e suo salario

Cap. 6.

Habba estratto che sarà il Messo et accettato che hauerà
l'offitio a giurare o esercitare quello diligen. tem. e fedelm.
nelle mani del Console o del Notario fra sei giorni auanti
che possa exercitar l'offitio suo, e sia tenuto ad instanza
de Consoli o de Conig. far tutti le guide o bandi, senza pre-
misio alcuno, ed ogni citatione che farà ad instanza di
qualunghia altro habbia dua denari per ciascun, e stiasi
alla sua relatione, e per ogni tenuta habbia un solido
sempre

sempre che sia dentro a un miglio habbia dua soldi
et per ogni guida, e bando habbia dua denari, e per
ogni precetto dua denari, e per ogni Incanto e subastat.
un solido, e per ogni guardia o alcuno friggione fra il di
e la notte tre soldi, et altro non possa hauere sotto la
pena, e pregiud. per ciascuna uolta che errari che par-
rà a Consig. o Consoli o maggior parti di loro.

Libro Secondo

Delle Cause Ciuili

Dell'istanze di ciascuna causa

Cap. Primo

Se la domanda sarà dalle dieci lire in giù inelu-
siue debbasi tal causa spedire fra trenta giorni continuo-
ui dal di della fatta domanda, e dalle dieci lire in su
per qualunq. somma liquida o non liquida, e p. quali.
Causa dura l'istanza tre mesi correnti di 90. giorni
da incominciarsi dal di della Risposta del Reo, e
questo proceda q. alle cause ordinarie della p. In-
stanza; Ma q. alle cause esecutive delle quali più a
si dira dura l'istanza giorni trenta dal di della

che resti o che rimangha al d. Cap. e suo Notaro p.
speciare, e giudicare la d. causa, quale se uorra
terminare con consiglio di Saurio debba farlo intend.
ad una parte, e l'altra, che fra dieci giorni o bre li
prefisi termini produchino i sospetti, e confidenti
loro con le allegationi, e parti del salario per il con-
sultore secondo, che si dichiarera, eccetto se da una
delle Parti dentro li settanta giorni prefisi come di
sopra non fure stato domandato douersi la causa
decidere con consiglio di Saurio, nel qual caso a lui
solo r'aspetti deporre tutto il salario. Ma se il caso
udi infra folio 13

Delle Eccezioni Cap. 3.

Se occorresse che il Reo proponesse alcuna eccezione
declinatoria o perentoria tanto rispetto all' Attore,
rispetto al Giudice, et alla causa debbasi quella accio
le parti in spese non si consumino terminare e
finire fra uenti giorni poi che sara stata proposta
e dalla pronuntia di quella non si possi appellare
o a fauore o contra che fure della d. eccezione.

Delle

Delle Posizioni Cap. 4.

Prodotti che saranno o da ambe le Parti, o da una
di esse, e fatti citare l'una parte e l'altra per ris-
pondergli, se chi risponder ~~dolere~~ fure contumace
prima, che si pronunziano a fauore del produttore
debbasi citare in scritto un'altra uolta il Reo, o l'At-
tore, che fure uicero a rispondergli con comminatione,
e protesto, che non comparendo a rispond. a detto posi-
zioni nel determinato tempo li si pronuntieranno a
fauore di esso produttore per confesso, o per negato, e
come che a lui sara piu expediente non obstante la
sua contumacia, e non comparendo sequirà la pronun-
tia come di sopra dalla qual pronuntia s'intenda
tolto la facultà di potersi appellare sempre che il Reo
sia stato in d. luogo, e perseverato nella sua contu-
macia, e non comparendo douera rispond. semplice
menti se crede, o non crede in q. la pronuntia sia
semplice, e non doppia.

De Testimonijs cap. 5.

Quanto all'età s'intenda idoneo testimonio quello

hauerà compito diciotto anni, e chi pretende fare
esaminare, se la causa sarà da dieci lire in su deb.
fa produrre in scritto sopra che pretende fare esar-
minare i Testimonij, et assegnarasi tempo alla
Parti a fare sua Interrogatorij uolendo, e questo
non si intenda hau. luogo nelle cause da dieci lire
in giù.

Del Compromesso Cap. 6.

Nelle cause che si agiteranno tra congiunti sino in
quarto grado, se alcuna delle Parti fur che non sia
mona execut. si mouerà a domandare compro-
messi sia tenuto il Cap. no. suo Not. pronuntiare do-
uersi fare compromesso, et abringere per l'una
parti, e l'altra ad eleggere un Arbitro, et Arbitratore
per uno, et a farne in loro compromesso, quali Arbitri
et arbitratore eletti che saranno, e della loro elezione
hauuto ne notitia siano tenuti et obligati di tal
liti, e differenza terminare e finire fra trenta
giorni procedendo in quella sommariam. ^{tr.} senza strepito
e figura

e figura di Giudicio attendendo solo alla uerità del
fatto, e procedendo di bono et equo, e come amicabile
compositione.

Della filiatione e paternità cap. 7.

Si possa prouare la filiatione e paternità per pub.
uoce, e fama, e sia hauuta per piena probatione, e
se nascere dipendere per conto delle spese, et alimenti da
doversi dare alli fig. che si diuerso nati di non legimo
Matrimonio, sia la Donna tenuta lattare d. fig. per
sino a dua Anni, e dopo detti dua Anni sempre che
si sarà prouato per pub. uoce, e fama che sia il Pa-
dre, a lui sia il carico d'alimentare d. fig. e mentre
che dura, e prende la liti, sia diretto il reputato Pa-
dre per la metà concorrere a tali alimenti, e proceder-
rasi in tal causa sommariam. ^{tr.} senza strepito o figura
di iud. e che farrà e piacerà al Cap. no. di Castiglione, o
aloro Rettore competente.

Delle ferie cap. 8.

Perche e honesto, che alle uolte censi lo strepito iudiciale
e manime ne giorni festiui, e solenni impero hanno

statuito, et ordinato, che per il Rettore, non si renda
Ragione ne i giorni delle Domeniche delli ¹¹ti Ap^{osto}li
ne delli Euangelisti, nelle feste di ^{sta} Maria
Vergine Beata, ne di ^{sto} Gio: Battista, ne di Santo
Michele Arcangelo con le loro uigilie, ne il di dell' Assen-
sione con la sua Vigilia, ne i giorni delle quattro
tempora, ne il giorno di ^{sta} Croce, ne del Venerdì Santo
ne il di d'ogni Santi, ne nelle feste di Genaid, ne
di Maggio, ne il di di Carneuale, ne li giorni di Pascha
di Natale con la Vigilia, et otto giorni subseguenti,
ne della Pascha di Resurrectione, con otto giorni inan-
zi, et otto doppo, ne della Pentecosti con la Vigilia
e tre giorni doppo, ne il Di del Sant^{mo} Corp^o di Gesù
Xpo, ne dell' Epifania con la Vigilia e tre giorni
doppo, e nona. ^{no} sei giorni entrino, e siano connumerati
nell' Instanze delle cause uertenti auanti i Consoli
duoi, sia ancora feriato per rispetto del miettere,
dalle feste di luglio sino alla festa di ^{sta} Maria
d' Agosto, e per rispetto della Vendemia sia feria
alli 20. Settembre sino alli 10. Ottobre, e questi giorni
non entreranno nella sud. Instanza e fuori di dette
ferie tutti gli altri giorni siano giuridici.

Del

Del Debito confesso cap. 9.

Se fatto la Domandita per l' Attore il Reo conuenuto
confenerà il Debito, o' esser uero quello che a lui è doman-
dato se li faccia precetto fra dieci giorni di pagare a recor-
dare l' Attore, e se fia contumace faccia segi un altro pre-
cetto, che fra cinque giorni dell' istesso tenore, e se procurerà
nella sua contumacia si dia la tenuta all' Attore ne
Beni del Reo, e procedendo come di sopra s'è detto all' elett.
delli stimatori, alle gride, et all' Insoluto.

Del Consiglio del Sauio cap. X.

Accio non nasca confusione quando una causa si
douerà giudicare con consiglio di Sauio, o' perche il Ret-
tore uoglio, o' perche una parte lo domandi, hanno però
ordinato che fatta tal resolut^{ne}. ciaruna parte almeno dia
otto confidenti in una Poliza, e quello in chi sarà ricon-
trato sia il confidente, e quando non si riscontrano se che
le Parti non haues^{no} da darne più, poni una di loro dar

altri, e doverasi fare il riscontro con li già dati dall' altra parte, e non si ricontraendo il Reo ne sceglierà due delli confidenti dell' Attore, e dua l' Attore di quelli del Reo, e tutti quattro scritti separatamente in bollettini d'eni à sorte se ne trarrà uno & quello sarà il confidente, et il salario sarà quel tanto che dal Giudice della causa sarà dichiarato purchè il Consultore è sauo non sia forastiere, ma della città, o Dominio di fiorenza. ~

Dell' executione dell' Instrò, sententie, laudo, e Scritture pubbliche.

Cap. XI.

Qualunque Persona produrrà alcuna sententia che sia passata in cosa giudicata, alcun lodo, alcuno testamento, o qualiv. publica scrittura, e giurando, toccando le scritture ad ista Dei Evangelia quello non esser pagato, ne quietato, non falso, non rimesso domanderà l' executione contro del Reo sia tal causa spedita fra un mese dal dì della fatta domandata, e si possi appellare da tal sententia
alli

alli Consiglieri, ma non però si ritardi l' executione dando l' Attore sigorta di restituire ciò che doverà conseguire, e se occombere nella causa dell' Appellatione e però data la sententia de exequendo farasi Precetto al Reo di pagare, et accordare l' Attore et essendo contumace procederassi come di sopra alla stima all' Incanti, et Insoluto condannando il Reo alle spese, et in q. Giud. non sia scito di domandare compromesso, ne ricorso à buon huomini, e chi hauesse scritta privata sottoscritta da tre testimoni possi similmente domandare l' executione sud: e se dal Reo sarà riconosciuta come debito confesso procederassi contro di lui come di sopra, stiasi all' Instrò publico e l' esser Notario trovandosi per pub. voce e fama sarà bastanti. ~

Il Fine del Secondo Libro

Libro Terzo

Dei Contratti delle Donne e minori

Cap. Primo

Ciascun Maschio minore d'anni diciotto non hauendo Padre non possi contrahere, ne fare contratto obligatorio, ne fine, ne quietanza, ne renuntia senza il consenso de Tutori Testamentarij o datiuu che saranno, e con del Cap. ^{mo} o suo Luogotenente simil^{te}, et non hauendo Tutori senza il consenso di dua piu prossimi dal lato di Padre sino in terzo grado o uero non uessendo dal lato di Padre senza il consenso di dua piu prossimi dal lato di Madre sino in terzo grado, e quando altrimenti si facese il contratto sia nullo etiam giurato, che fosse, et il simile si obserui uero delle Donne Minori di diciotto anni. In oltre hanno statuito et ordinato, che se alcuna Donna sarà maritata, et habbia il Padre o uero l'Audo non possi senza consenso del Marito o del Padre o dell'Audo, e quando non ui fosse il Padre, o l'Audo senza consenso del Marito, e di dua piu prossimi dal lato del Padre sino in terzo grado, esse il Marito fosse abente

ne di

ne di ritorno non possi la Donna senza il consenso o del Padre, o dell'Audo, o di dua piu prossimi, non uessendo uno di loro, e senza il consenso di dua prossimi al suo Marito sino in quarto grado, e con decreto del Cap. come s. e facendo altrimenti il contratto sia nullo et giurato che fosse, e questo si intenda proced. ancor che la Donna fosse magg. d'anni diciotto

Della restituzione della Dote e quanto il Marito ne guadagni cap. 2.

Morendo ale. Donna Maritata senza lasciare di lei fig. ne maschi, ne femine il Marito guadagna la metà, e l'altra metà si restituischi alli heredi della Donna, e questo si intenda poiche il Marito l'hauerà menata a casa; Ma se la Donna sposata che fosse e non condotta ane. a casa, ma se la Donna sposata che fosse, e non condotta ane. a casa del Marito uenisse a morte il Marito guadagna la quarta parte, e il resto sia delli heredi di d. Donna.

Della Donna dotata cap. 3.

Se il Padre hauerà maritata la fig. e datli a

della Donna dotata carta n. 1

12
o uero designatogli, e uenghi a morte lasciando dopo di
se figli Maschi, o altri descendenti, o fig. non possa
succedere ne Beni paterni, ma se morendo il Padre
la fig. non fosse maritata ne dotata all' hora i
fratelli o altri descendenti Maschi nonino e debband do-
tare d. fig. secondo l'uso della terra, e secondo la posi-
uità delle facultà, et essendo dotati non nonino succed.
ne i Beni Paterni, e quando non ui fossero Maschi de-
cendenti non la fig. succedere ne i Beni paterni, e mo-
rendo un fratello senza figli Maschi o femine lasciando
però un altro fratello, o figlio d'un altro fratello la sorella
s'intenda esclusa, ma morendo una sorella i fra-
telli e sorelle succedino ugualmente, e q.º a i Beni Ma-
terni, e dell' altre Donne s'auerui la dispone della ragg.
commune.

Della successione cap. 4.

Se il Padre uerra a morte lasciando figli Maschi, o
femine ouerui il precedente Capitolo, et il simile quan-
do morto già il Padre uerrine a morte dopo lui l'Au-
lo, ma se uerra a morte la Madre, o l'Auola succedino
a lei ugualmente i figli Maschi e femine in quanto
però

siano legimi, per i quali in tutto s'intendino esclusi i
Barbari, e se morendo un figlio lasciando ascendent
e Collaterali succedino a lui ugualmente li ascendent
fratelli e figli d'un altro fratello in stirpe, e non in capi,
e non u' essendo si suddetti succedino le sorelle o loro
Descendent secondo la dispone della ragione comune

Del Tutore cap. 5.

Morto il Padre senza hau. lasciato Tutori a suoi figli
minori d'anni diciotto non la Madre o l'Auola piglia-
re la tutela di d. figlioli Minori, e sia lei adomena a q.lla
condabli un aggiunto in tutore de più propinqui a detti
Minori dal lato del Padre elegendo per utilità del Mi-
nore il più Atto, et il più Poone, e quando non ui sia
la Madre, o essendo non la uolene diersi per Tutori i
più prossimi dal lato del Padre dua più atti, e più Poone
se non dua dal lato di Madre quali daranno idonea signor-
tà di tener buon conto delle cose de Pupilli, e fare le cose
che gli saranno utili, e lasciare l'inutili, di difender loro
di rend. buon conto del maneggio, di restituire ciò che ha-
ueranno nelle mani, e di fare s'Inuent.º dentro al do-
uuto tempo, e quando delli prenominati non ui fossero

Dei sufficienti all'hora il Console e legga dua d'ella terra
de più idonei, e li astringa a friend. ta tutela di essi Mi-
nori sotto quella pena che si parrà ~

Del fabricare e coprire le Case ~

Cap. 6. ~

Perchè con più facilità e più prestezza possi aborri
porre a fine la fabrica incominciata, et che a
vicenda l'uno aiuti l'altro hanno però statuito, che
bisognando conto della fabrica tirare legni o traui li
Consoli per via del Meno faranno bandire che ciascuna
Persona d'anni uenti fino in seranta debba and. a
tirare detti legni o traui sotto quella pena che parrà
loro applicata alla Comunità come di sop. della
quasi opera si intendano escluse le Donne e simili.
ciascuno sia tenuto per una uolta per copritura della
Casa eccettuato i Pupilli, et le Vedoue, e però hanno
ordinato che qualunque persona sia obligata coprire
la Casa fabricata perchè da quella con danno del
uicino non sequisse qualche incendio se la Casa non si
coprire

coprire di piagne, o di lastie; In oltre hanno ordinato
che qualunque uorra fabricare tenuto lasciarui tanto
spatio dal suo muro a quello del uicino, che facilmente
ui possino passare le Bestie carriche, e facendo aborimenti
ad arbitrio del Vicino sia tenuto buttare a terra detto
muro fatto ricontro al muro di esso uicino senza lasciarui
detto spatio. ~

Della denontia delle uendite

Cap. 7. ~

Qualunque Persona, che hauesse in commune ale
Case o casam. o altri Beni immobili, e uolene ciò uend.
sia tenuto ricercare il compagno, e uolendo la uend.
a lui per quel prezzo che da dua stimatori pratici
et intendenti fusse stimata, e se la uende senza tal no-
tificatione richiesta poni il compagno fra un mese
tal di della saputa uendita, o tal di della pub. ca uoce
e fama di essa depositare i denari conoro del Compratore
e quella da lui conseguire. In oltre qualong. l'ued.
in fine foglio 24

Dell'opera del Comune

Cap. 8.

Perche ben spesso occorre alla Comunità per man-
tenimento del pub.^{co} hauer bisogno di mettere qualche
opera, imperò è statuito che i Consig.^{li} o Consoli possono
far comand. ad ogni persona habite a lauorare, che
uadino a opera doue sarà loro commesso p^o bisogno pu-
blico sotto pena di solai cinque applicati come di sopra
alla Comunità. ~. ~. ~. ~. ~.



Il fine del Terzo libro.



Libro Quarto.

Del Batto della reuouendita cap. primo.

Doue sarà il Batto della reuouendita acciò la fede si
ouerui potrà a benef.^o di chi sarà fatto tal Batto rihaue
tal cosa da qualrisia Donatore. ~. ~.

Che la Donna uiuenti il marito
non possi agere cap. 2.

Perche i Creditori habbino a conseguire il loro Credito non
possino la Donna p^o la sua Dote difendere i Beni del
Marito; Ma se il Marito fone uersiala morte, e man-
dare però a male il suo, o in altro modo deteriorarsi la
sua conditione possino in tal caso la Donna per l'ingia
muouere il giato contro il Marito e suoi Beni ~.

Dell'Antifato. cap. 3.

Se il Marito uerra a morte la Donna ne i Beni
del suo marito non possa pretendere p^o conto dell'Antifato
ne i Beni di suo marito cosa alcuna.

De' fitti cap. 4.

Chi non riscuoterà il suo fitto dal debitore per cinque

anni non possi più riuocerlo, e però cade dalle sue
raggioni, e chi tagherà il fitto per diece anni conti-
nui sia similmente tenuto a pagarlo per l'auerire
e già non mastri. Intra o quietanza, e q. non s.
intenda contra de Luzilli sino che duri la loro mi-
norità. ~ ~ ~ ~ ~

Della Prescrizione cap. 5.

Se il creditore non riuoterà, o non domanderà
fra diece anni il suo credito quello non possi più riuo-
tere, e se una povereria una cosa immobile per diece
anni con buon titolo, e buona fede infra i presenti, e ff
uent'anni contro gl'absenti diventa uero Padrone, et
incommutabile. Conoscere di tal cosa, et sia denegata
l'audienza eccettuandone i minori gl'le raggioni dotali,
le Chiese, e la comunità et Donne gl'le raggioni
dotali. ~

De gl'Alberi che pendono. L'albrui.

cap. 6.

Sempre che i rami dell'Albero d'albrui spustano al
luogo

1)
luogo d'un'albero sia tenuto il Padrone dell'Albero a
requisitione del Padrone della terra rimouere de
rami, o uero tagliarli, e mancando possi il Padrone della
terra tagliarli senza pena, eccettuatore però i Cas-
tagni, e gl'Ului, e per conto de frutti hanno ordinato che
le castagne restino al Padrone della terra doue ca-
dono, e le Ulue quando si sbattono siano del Padrone
dello Albero, e se Noci che cadino, o altri frutti siano del
Prone dell'Albero (terra), e se le noci si sbatteranno si
trouino fra di loro quelle che in terra cadessero, e questo
habbia luogo negli Alberi che passano l'altezza di brac-
cia sei. ~

Del Danno dato cap. 7.

Chi tagherà Alberi da i piedi sia punito in soldi uen-
ti, e chi li sbarberà, e chi tagliare Rami grossi sia
punito in soldi cinque per ciascuno Ramo, et all'emenda
del Danno, e chi farà danno ne gli horbi Prati
campi, o fastagni sia punito in soldi dieci, et all'emenda
del Danno, e se con branchi di Bestie minuti o
grosse in soldi cinque per branco, e se fure un bestio solo
in soldi cinque, et all'emenda del danno, e se con porco
in soldi tre, et all'emenda del danno, e se uina

il Guardiano sia punito per la guardia in soldi dieci
et il Padre sia tenuto per il figlio che guardare
Bestie, et il Padrone per il seruo, e se il danno re-
quisse di notte tempo si raddoppia la pena, e sia
creduto all'accusatore con suo giuram^{to} hauendolo uisto
e non s'hauendo uisto possi leuare una Polizza, e
darla al Meno che dia giuram^{to} in uolta alle persone
di d. Comune, e ritrouati li dannificanti li debba
denontiare al Padrone del danno patito, e se il Pa-
drone uorra lo debba accusare fra tre giorni, et
il Padrone sia tenuto alla presenza almeno di
una testimonia dirglielo.

Del riscuotere la pena.

Cap. 8.

Accio i Delinquenti praticchino la pena, e che la Comm^{ta}
ritragga il suo hanno statuito che i Soldi alla pena di
soldi quaranta per ciascuno debbano dare in nota al
Camerlingo tutti i Condennati di danno dato, e lui fra dua
mesi hauergli riscorsi sotto la medema pena.

Il fine del Quarto Libro

Libro Quinto.

Delle Applicationi delle pene

Cap. Primo

Tutti le condennationi da farsi per l'Infr^o Capitoli
intendono applicati, e rapplichino intieramenti al fisco
e camera Ducale del Ser^{ma} Gran Duca di Toscana
in quel modo che prima erano applicati a Marchesi

Dell'ingiuri e uolte parole

Cap. 2.

Chi con animo irato, e per ingiuriare a boni ane
che l'ingiuria fosse uera dica a un altro Becco,
spia, Ribaldo, furfante, o altre simili parole, e se
una Donna similmente gli dicene Porea, Puttan
o altre simili parole, sia punito in soldi dieci per ogni
parola, e se lo menteria per la gola in soldi uenti.

Del vietare il pegno al Meno.

Cap. 3.

Qualunque Persona che uietera senz'arme e uio-
lenza al meno della Corte di non prendere la re-
nuta o qualche pegno sopra i suoi Beni o d'altri, pe-

qualunque uolta sia punito in soldi dieci, e sia re-
nuto di nuovo a concedergli la tenuta o il feudo.

Dell' Insulto Cap. 4.

Se uno contro un altro solo con la mano farà Insulto
sia punito in soldi dieci, e se con un bastone in
soldi uenti, e se con arme in soldi quaranta.

Della Persona cap. 5.

Se uno con animo irato darà un urtone ad un
altro, o uero metterà gli le mani ne capelli, o nella
barba sia punito in soldi uenti, e se li darà d'un pugno
sul capo in soldi uenti, e se li darà un schiaffo in soldi
trenta, e se gli romperà il naso in soldi quaranta
e nel resto della Persona in soldi dieci, se lo per-
coterà con bastone sul capo senza liuido in soldi
quaranta, se con liuido, e senza rottura d'ono in
lire quattro, e se con rottura d'ono in lire sei, e
se lo percoterà nel uolto con liuido in lire cinque e
se con rottura d'ono in lire otto, e se con sangue senza
rottura

17
rottura d'ono in lire sei nel resto del corpo in lire dua, e
se con rottura d'ono in lire sei, e stropicciandosi qualche me-
bro in lire uenti, e se con arme bastone, panno, o altro lo per-
coterà sul capo con rottura d'ono in lire trenta, e se
nel uolto con apparenti cicatrici in lire cinquanta nel
resto della persona in lire dieci e condonamento di
qualche membro o lo stropiccia in lire cinquanta. ^{et inter}

Dei delitti Della Pace rotta Cap. 6.

uedi in fine fo.
glia 24

Chi romperà la pace che fosse stata fatta per qualche
omicidio seguito caschi nella pena di lire uenticinque
e rompendo la d. pace per ogni altra causa caschi in
pena di lire dieci applicati come di sopra.

Delle Accuse false cap. 7.

Se alcuno con mal animo si metterà ad accusare alcuno
con giuramento sia punito nella pena del doppio, e con-
dannato nelle spese dell'accusato.

De' falsi Testimonij cap. 8.

Chi depone il falso nelle cause civili, o criminali sia
condannato alla scopa con breue al collo Per falso
Testimonio, et a rifare le spese et Interessi contro eui

ha deposto, et in simil' gena sia punito q^{to} alla reffett. delle
pre. e danni, et Interessi che induceno falso Testimonio
con animo, e fermo proposito di far prouare il falso.

Del falsificare le Scritture cap. 9.

Chi falsificherà con mala intentione di nuocere al p^{ri}mo
ale. Intra alcuna scritta p^{ri}uata o alcun libro sia p^{ri}u-
ato in altre tanta gena q^{to} è la quantita. e somma
contenuta in d. scritte.

Delle false misure e peso cap. 10.

Chi terrà per pesare alc. stadera falsa e di quella si seruirà
rà per ciascuna uolta sia punito in soldi quaranta, e
chi uenderà biade, uino, olio in grosso, o in minuto con
misure false sia punito in soldi uenti, e chi non uenderà
il pane di giusto peso sia punito in soldi dieci, e della per-
dita del pane non giusto, e chitenere o si seruire d'ogni
altra misura falsa sia punito in soldi cinque, e la
prima uolta, e la seconda si radoppia la gena, e la
terza un tratto di fune di più dove la gena triplicata

De

18
De Termini moni cap. XI.

Chi con mala intentione, e per usurpari i Beni altrui de
confini di se, e di sua confinanti rimouera i termini
sia punito per ciascuna, e per ciascun termine in lire
dieci, e di più a rimett. in d. luogo d. term. fra li quartico-
lari, Ma tra la comm. si cond. di più ad arb. del cap.^{no}

Della tagliata d'Alberi, e ruuinata di Biade cap. XII.

Chi di notte tempo ardera con mal animo nelle pos-
sessioni d'altrui a tagliar Viti, o alberi d'Alberi, o dare
il quarto alle Biade sia punito in lire trenta et all
emenda del danno ad arbitrio del cap.^{no} ch' haurà a giuro.

Dell' Incendio cap. XIII.

Qualunque persona che per uendetta o per far male
di giorno appiccierà il fuoco ne Beni o case d'altrui, et abbu-
giane la casa o biade o Bosco che sia, sia punito in
quelle gene che dispongono li statuti, et ordini di Firenze.

Della turbata Bonu. cap. XIII.

Chi per forza entrerà ne Beni immobili d'altrui, o non
permetterà ch' ingarti posegga il suo sia punito in

cinque, et à restituire la cosa occupata, et à dar
signoria di non douerlo molestare ad arbitrio del Capitano
e Rettore del luogo.

Dello Sfergiuro cap. xv.

Chi malitiosam^{te} giurerà il falso, e sia conuinto del suo
Sfergiuro sia punito in scudi tre, et ad ogni danno che
hauerà patito l'altra parte per il suo Sfergiuro.

Dell' Immunità della pena.

cap. xvi.

Se il Padre, Madre, Fratelli, Zio, Padrone, Maestro
o qualche attinenti percuoterà alcun figlio, non sia
punito in alcuna pena perche tutto s'intende fatto à
correttione, et se uno minore d'anni dieci percuoterà
un'altro non sia punito perche non u'è intelletto, e da
dieci anni sino in sedici sia ad arbitrio del Capitano
di sopra.

Doue il presenti Statuto non troue uerse.

Cap. xvii.

Nei casi non prouisti, ne decisi nellipresenti Statuti, si
habbi ricorso e si obserui li Statuti, et ordini della città di fiorenza.

De

De' Condotti quarti cap. xviii.

Perche l'acque se s'impedicono dal lor corso vogliono
arrecare danno grandissimo hanno però ordinato che
qualunque Persona chiuderà alcun aquedotto, o condotto
d'acqua, o uero lo romperà, e perciò alcuno ne ricauerà
danno caehi in pena di soldi uenti per ciascuna uolta, e
sia tenuto à rifare i danni à chigl'hauerà patiti, e
di più à ristattare l'acque dotto, e fare che l'acqua
corra secondo il solito suo.

Della carne di Bue da distribuirsi cap. xviiiij.

Hanno ordinato, che quando morire un Bue mas-
chio o femina ognuno sia obligato tagliare la sua
Panti e spargarla al Bone di d. Bue quel tanto che
dalli Soprastanti sarà ordinato perche tali carni
siano da mangiare.

Il fine del Quinto libro



A Di 26. luglio 1578.

Noi Francesco di Gio: And.^a et Galeazzo di Colombano
Consoli del Comune, et Università di Luxolo, Domenico
di Pasquino, Matteo di Bertone, Marchino di Pas-
quino, et Matteo di Gio: Francesco Consig.^{li} di detti Consoli
et Università di Luxolo sop.^{to}. Questo giorno soprascrit-
to habbiamo chiamato tutto il Comune, et huomini
di Luxolo per intend. da d.^o Comune se si contentan
che mandiamo il presente Statuto a Firenze
a farlo affermare quali huomini tutti ad una voce
hanno detto di si, e che ne sono contenti, e così noi
Consoli, et Consig.^{li} soprascritti si contentiamo ancor noi
di farlo affermare, e perciò mandiamo Matteo di
Bertone soprascritto Consig.^{li} a Firenze a farlo affer-
mare, e per fede del uero habbiamo fatto fare il
presente scritto a Dom.^o Galletti Speciale di Luxo-
lo questo di et anno soprascritto.

Adizioni, et Correttioni delli Statuti
del Comune di Luxolo.

Nel primo Capitolo del far l'effettione de i Consoli, et
Consig.^{li} perche non hanno salario, e durano fatica
anzi per il Comune riduono, che si dia per ciascuno
Consule

Consule, et Consig.^{li} bolog.ⁿⁱ dieci per ogni volta cioè due
volte l'anno.

2.^o Item nel terzo Cap.^{lo} della Donna dotata riduono
che non hauendo o Padre, o Madre.

3.^o Nel Cap.^{lo} 5.^o del ricuo.^{to} la pena de Dannicati
riduono che sia in arbitrio.

4.^o Nel Cap.^{lo} 2.^o delle parole ingiuriose.

5.^o Nel Cap.^{lo} 4.^o dell'Insulto.

6.^o Nel Cap.^{lo} 5.^o della Persona.

7.^o Nel Cap.^{lo} 6.^o della Pace.

8.^o Nel 2.^o Cap.^{lo} del libro 2.^o riduono che per ogni
banda si deve pagare denari ————— n.^o 4

per ogni Comandam.^{to} quattrini ————— n.^o 9

per la negatione quattrini ————— n.^o 7

per Copia di una Scrittura bolog.ⁿⁱ ————— n.^o 3

per un Tributo quattrini ————— n.^o 9

per Comandam.^{to} confesso denari ————— n.^o 4

per la licenza quattrini ————— n.^o 9

per la Penuta bolog.ⁿⁱ ————— n.^o 4

9.^o Item che si aggiunghi un Capitolo nello Statuto,
che non si possi uendemmiare fino alli 22. di
tore, perche li Vini si possono far buoni pena reudi
uno a chi contrafarà, qual pena sia applicata

alla Comunità *D.*

X.° Item che si aggiunghi in d. Statuto un Cap.° che non si fonsi andare con Bestiami, e senza Bestiami a coglier le Castagne l'uno in quello dell'altro per ogni tempo, e chi contrafarà caschi in pena di bolog. uenti applicati come sopra *D.*

Approuatione

In prima li sig. Approuatori commessero che del primo de soprascritti noui Statuti ne deuiuo p.° ottenere licenza dal Mag. delli S.° Nove, che li ti metta in obseruanza.

Item il 2.° sop. il cap.° 3.° delli Statuti della Donna dotata comandorno si distendessi meglio.

Item da giusti e raggionevoli cagioni noni canonico, et annullorno li cinque Capitoli seguenti.

Vide superius

Item approuorno il Cap.° 8.° in ordine fatto s.° il 2.° Cap.° delli Statuti del lib. 2.° in quanto però non contrauenga allo Statuto, et à gl'ordini ch' intorno à zigliare quelli disetti, et emolun.°i insino al pnti li sono obseruati.

Tariffa

1588

Tariffa del grano di Suxolo *D.*

Ordinati li Consoli, e Consig.° del Comune di Suxolo serua: *D.* *D.*ij seruandij fecero, et ordinorno l'infra Tariffa s.° il grano e gabella di Suxolo, uista per il mag.° m. Antonio di Diosafì de gl' Albizi Cittadino Fiorentino, e moderno Cap.° di Castiglione del Perziera del presente Anno 1588.

Per una soma di Orame solo di 2. den. 6. —	§ 2. 6
Per una soma di fionelle —	§ 2. 6
Per una soma di fimoni —	§ 2. 6
Per una soma di Aranci —	§ 2. 6
Per una soma di Pesci —	§ 2. 6
Per Belle —	§ 2. 6
Per una soma di Stracci —	§ 2. 6
Per una soma di Pella —	§ 2. 6
Per una soma di Carne salata —	§ 2. 6
Per una soma di Vacelli —	§ 2. 6
Per una soma di Pretiaria —	§ 2. 6
Per una soma di fimo —	§ 2. 6
Per una soma di Canape —	§ 0. 8
Per una soma d'olio —	§ 0. 8
Per una soma di Vino —	§ 0.
Per una soma di Frano —	§ 0.

la sorella habbia à succed. Se morisse una do
rella maritata o non maritata dotata, o non
dotata succeda il fratello, o il figlio del fratello, e
non la sorella ne figlio di sorella, et in tutte
altre successioni si omerui la ragione comune
che il più pros.^{mo} habbia à succedere delli maschi
e dopo delle femine.

Capitolo nell'ordine del Con. di Riccio fra
quanto tempo si devono dare le accuse
appresso li Consoli del Comune
di Riccio.

Qualunque Persona uale accusare qualcuna
di quals. delitto, ingiuria, bando, o danno da
con Bestie, o senza in quals. modo, o uero ca
deue far l'istena accusa fra otto giorni prossimi
à uenire dal giorno del commesso delitto, o mancar
alla presenza delli Consoli, li quali saranno ind. temp.
in Riccio, qual termine parato nessuno uolendo
accusare più oltre, habbia adrim. di farlo saluo
però questo cap. non ha luogo nella persona de

de' Consoli, i quali possono accusare fenito il loro off.
Cap. dell'ordine di Riccio de iure sue consuetud.
eundi, et recedendi p terra siue
fundum alienum fogli - 6.

Quicumque ad terra siue fundum suum p eandem sua
terram comode ire possit teneatur pilla suam
terra ire, et redire, et non p terra siue fundum uicin
sui, non obstant q. diat uel probet se per terram
d. sui Vicini p. xx. uel xxx. annos pacifice iuise
uel rediisse, ita q. nulla pscriptio, uel temporij diutur
nitas prosit, sed eidem totaliter auferatur nisi illa
talis persona dicens se uiam habere debere hoc probet.
p publico Instrum. sibi uel suis maioribus iusto titolo
aquisitum, et pta omnia declarant. et formentur
consilio, et p uisioni comunij, et 2. quod ipsi sup. huj. di
xerint, et sententia uerint tenentur quilibet obedire sub
pena solidor. decem contra facienti cuiuslibet auferenda
qua soluta, uel non, nihilominus hoc statutum
plenam obtineat roboris firmitatem.



Ma se il res non comparisse citato che fosse, come di sopra
o comparendo dentro alli 8 giorni e non risponde, et
accuscia la contumacia et concederassi la tenuta
del primo decreto, et douera lui pagare la quantita
che di sopra da' piuuerla poi con la uera sorte, et altre
spese d'oro. res contumace commettenti al mezzo del
corso che lo ponga in tenuta, e non fara il raporto de
po il quale s'è il d. messo appognerandi dieci giorni a
riscuotere la tenuta rifacendo gli p. e spese all'Attore
ch'auente pagato o douesse pagare, e affare d. spese p
tra d. res rispondere, e offerenti, e procederassi nella
causa come di sopra, e se d. res non comparisse ne pa
pagasse la d. tenuta all'ora passata li dieci giorni si ele
uano tre stimatori ch'abbino ad estimare tanti denari
res ad electione d'esso Att. e la sorte, e le spese pro
cedendo a denari mobili et semouenti, se la terra sia in
a un scudo, e da un scudo in su uschino sopra la possessione
effaccino il raporto della loro stima querando quella habere
fatto senza ingano, et fraude et habino p. loro mercede
due soldi ciascuno, e fatto il raporto il messo ad in
za d. d. Att. et d. commissione d. d. cap. tre di contin
ne faccia la grida ne luoghi publici e altri, che chi profer
interesse sopra denari specificando di chi è, siano, et ad in
za d. chi siano stati stimati debba comparire fra 8 giorni
sta

24
atta diffusa di essi, e ~~com~~ ^{com} parendo alcuno douera dare sicurtà di
conueno mostrare le sue ragioni fra un mese, e non le mostrando
si lui come la sicurtà sia tenuta alla refessione d'otto prese uer
Dell'Attore à beneplacito d'esso Att. e giugnando le sue ragio
ni il Cap. o suo Not. liberi a lui d. denari, et chegna due altri
stimatori o uero commettenti all'Attore che procedino a stimare altre
denari del d. res, e procederassi come di sopra, e non comparendo
alcuno si darano in soluto, et pagam. al d. Att. qual soluto potrà
il res che sarà stato nel d. Comune, e sempre contumace ripro
re pagando fra un mese la sorte e le spese all'Att.; Ma se sa
rà stato col continuo absence, ne hauerà hauerò procura in d.
uogo che lo difendesse potrà fra dieci giorni doppo il suo in
formo appellarsi del d. intubato doue li è offerto, come di sopra
et se la domanda fosse d'ore immobili lasciando la stima pro
cederassi alle gride y tre giorni, come di sopra, e poi alla conta
gna, e se l'Attore fatto citare dal res non comparisse, et il res
comparisse paghi d. al res. d. d. tre sempre poche il res
è accusi la contumacia.

In oltre qualora uorra uendere, o alienare cose immobili sia
tenuto da prima ricercare i prossimi parenti dal lato di
padre fino in 4° grado, et à più prossimo di massimano
uenderla y il comun prezzo che come di sopra fosse stimata
e non la uolendo li più prossimi parenti, sia tenuto denouer
arla al Vicino, e confinante, e uenderla à esso, e quando più
confine

confinenti fossero sia tenuto darla a chi con più confini
finasse, et a pari confini sia in uno arbitrio darla a
uorra. Et mancando di ricercare il Barante et il Confine
se possi per il parente, e poi il confinante ribauerò
il prezzo che sarà stimato, o dichiarato per due amici
comuni come di sopra proponendo tra un mese dal dì
della saputa uenuta, o dalla publica uoce, e fama di
e non possi alcuno y qualsivoglia ordine, o legge esse
stretto a uendere il suo se già da sua potta non uoglio
uendere.

Et intervenendo i Soldati si offensi li capitoli delle Bande
eccettuato i Minori d'anni 16 qual. debbano essere
puniti in ogni altra pena assai minore ad arbitrio del
Sig. Cap.º, e li Minori di Dodici anni non siano puniti
in alcuna pena; Et sequendone la pace fra un mese doppo
la data l'entenza, o prima fra li offesi, et offendenti, o con
parenti sino in 3º grado la pena y la metà li minuire
e pagando tra un mese il recitante, paghi d. recitante
con la metà meno, e se la pace non seguisse e pagato
fra il mese pagherà con la metà meno tutta la pena
et in oltre sia tenuto l'offendente a tutte le spese, e
danni dell'offeso, e se l'offeso sarà segruito, o indetto, o
fatto al appello de Consoli, mentre che saranno congregati
sia punito nel 4º più, e se l'offeso seguisse in uno d.º
Consoli, o altri officiali come Consig.º e buoni huomini, in
Paci e b.

25
Paci e Soprastanti, e Messo della Corte, mentre et amittano l'atto
dell'offeso loro sia punito dal doppio più della pena, e chi con
fesserà il delitto oltre li sud.º falsi, e diminutioni godrà e sal-
chiti il 4º più confessione - - - - -

Tauola

29

Dell' Electione de Consoli, ^{ri} Consig.^{ri}, Massari, e Scriveri
siue Mens, e loro giuram.^{to} cap. 1.^{mo} — c. 1

Dell' Offitio de' ^{ri} Consig.^{ri} cap. 2. — c. 2

Deliberatione de' Clarissimi ^{ri} Luogobentiv
e ^{ri} Consig.^{ri} di S. A. S. cap. 3. — c. 3

Dell' Offitio del Massaro siue Camerlingo
cap. 4. — c. 4

Dell' Offitio del Soprastanti cap. 5. — c. 4

Dell' Offitio del Mens e suo salario cap. 6. — c. 4

Dell' Instance di ciascuna Causa cap. 7.^{mo} — c. 5

Del modo di procedere cap. 2. — c. 5

Dell' Eccezioni cap. 3. — c. 6

Delle Posizioni cap. 4. — c. 7

De' Testimonij cap. 5. — c. 7

Del Compromesso cap. 6	c. 7
Della filiatione e Paternità cap. 7.	c. 8
Delle ferie cap. 8	c. 8
Del Debito confesso cap. 9.	c. 9
Del Consiglio del Savio cap. x.	c. 9
Dell' Executione dell' Intro, Sententie e Laudo Escritture pubbliche cap. xi	c. 9
Dei Contratti delle Donne e Minori cap. Primo	c. 10
Della restrit ^{ione} della Dote, e quanto il Marito ne guadagni cap. 2.	c. 11
Della Donna d'aceta cap. 3	c. 11
Della successione cap. 4.	c. 11
Del Tutore cap. 5.	c. 12
Del fabricare e coprire le Case cap. 6.	c. 12
Della Denontia delle Vendite cap. 7.	c. 13

Dell' opera del Comune cap. 8.	c. 13	50
Del Lato della Reuendita cap. 9.	c. 14	
Che la Donna uiuenti il Marito non possa agere cap. 2.	c. 14	
Dell' Antifato cap. 3.	c. 14	
De' fitti cap. 4	c. 14	
Della Prescrizione cap. 5.	c. 14	
De' gl' Alberi che prendono s. l' abrucci cap. 6.	c. 14	
Del Danno dato cap. 7.	c. 15	
Del riscuotere la pena cap. 8	c. 15	
Delle Applicationi delle pene cap. Primo	c. 16	
Dell' Ingiurievoli parole cap. 2.	c. 16	
Del Vietare il pegno al Meno cap. 3.	c. 16	
Dell' Insulto cap. 4	c. 16	
Della Persona cap. 5.	c. 16	
Della Pace rotta cap. 6.	c. 17	

Delle Accuse false cap. 7.	c. 17
De falsi Testimonij cap. 8.	c. 17
Del falsificare le Scritture cap. 9.	c. 17
Delle false misure e peso cap. x.	c. 17
De Termini mossi cap. xi.	c. 18
Della Cagliata d'Alberi e ruuinata di Biade cap. xij.	c. 18
Dell'Incendio cap. xij.	c. 18
Della turbata Conessione cap. xiiij.	c. 18
Dello Spergiuro cap. xv.	c. 18
Dell'Immunita della Pena cap. 16 e. 18	
Done il presenti Statuto non provvedere Cap. 17.	c. 18
De Condotti quarti cap. 18.	c. 19
Della carne di Bue da distribuirsi cap. 19.	c. 19

72

Additioni, e Correttioni delli Statuti del Comune
di Luxolo c. 19

Tariffa del grano di Luxolo c. 21

Della Donna dotata c. 21

Capitolo nell'ordine del Comune di Ricò
fra quanto tempo si de uono dare le accuse
appresso li Consoli del Comune di Ricò c. 22

Capitolo dell'ordine di Ricò de Jure seu
consuetud. eundi, et redeundi q. Terram
seu fundum alienum c. 23

Il Fine

Fogli Santa Lucia N.º 32.